

Codice A1817B

D.D. 8 agosto 2023, n. 2143

L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. Lago Maggiore. Comune di Baveno. Spiaggia del Campeggio Soc. SAGA SRL. Delimitazione fascia lacuale oggetto di regolamentazione della navigazione. Autorizzazione (art. 4, c. 1, lett g). Delimitazione area di balneazione. Interdizione della navigazione (art. 4, c. 1, lett d). Richiedente : CORDERO CAMILLA SOCIETA' SAGA SRL.



ATTO DD 2143/A1817B/2023

DEL 08/08/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. Lago Maggiore. Comune di Baveno. Spiaggia del Campeggio Soc. SAGA SRL. Delimitazione fascia lacuale oggetto di regolamentazione della navigazione. Autorizzazione (art. 4, c. 1, lett g). Delimitazione area di balneazione. Interdizione della navigazione (art. 4, c. 1, lett d). Richiedente : CORDERO CAMILLA SOCIETA' SAGA SRL.

Premesso che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 e successive modifiche. ed integrazioni, compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

Considerato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett d) della medesima legge regionale, spetta alla Regione l'approvazione di provvedimenti di interdizione o di limitazione permanente della navigazione.

Vista la richiesta presentata al Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania da parte del Comune di Baveno via pec, in data 03/08/2023, protocollo n. 9952/2023, di un provvedimento di interdizione della navigazione per lo specchio acqueo antistante alla spiaggia del campeggio della Società SAGA SRL C.F./P.IVA 02247230036, in Comune di Baveno, Strada Statale del Sempione n. 12, individuata al Fg.12 mapp.2-91.

Visti inoltre gli elaborati progettuali, in forma digitale, inoltrati dal Comune di Baveno con la sopra citata richiesta ed allegati al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Dato atto che l'intervento di delimitazione dell'area di balneazione relativo alla Spiaggia del campeggio della Società SAGA SRL individuata al Fg.12 mapp.2-91, consiste nella posa di n. 3 boe galleggianti fronte costa a delimitazione perimetrale dell'area lunga 29 metri, sino ad una distanza

di 12 metri dalla costa, come da progetto allegato.

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi", e dell'articolo 38 della L. 20/01/1997, n. 19 "Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati, fatta sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992", gli specchi acquei riservati alla balneazione sono delimitati da boe gialle sferiche.

Considerato che l'individuazione dell'area da riservare alla balneazione, con conseguente delimitazione mediante boe gialle sferiche, risulta conforme alle disposizioni di cui al regolamento regionale n. 10/R – 2009 in materia di attività balneare, al "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" approvato con D.P.G.R. 29.3.2002, n. 1/R nonché alla L. 20.1.1997, n. 19.

Visto che la delimitazione di cui all'oggetto consiste nel posizionamento di n. 3 boe gialle sferiche come da allegato 3 al presente provvedimento, per una superficie lacuale totale di MQ 348,00.

Considerato che nelle aree interessate non sussistono concessioni o diritti riconducibili a terzi che possano risultare ostativi alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza richiesti.

Considerato che, per l'area lacuale oggetto del presente provvedimento di delimitazione ed interdizione della navigazione, sarà previsto il servizio di salvataggio così come da L.R. n. 2/2008 e s. m. e i. e R.R. 12/R del 2009

Preso atto dell'esito positivo dei campionamenti e delle analisi chimiche sulla qualità delle acque effettuati da ARPA Piemonte sui detti specchi acquei

Ritenuto pertanto :

- di autorizzare, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2, l'intervento di delimitazione dell'area di balneazione relativo alla Spiaggia del campeggio della Società SAGA SRL C.F./P.IVA 02247230036, in Comune di Baveno, Strada Statale del Sempione n. 12, individuata al Fg.12 mapp.2-91, come specificato in premessa ed illustrato negli elaborati progettuali allegati al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso.
- di disporre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett d), l'interdizione della navigazione di qualsiasi unità di navigazione all'interno dello specchio acqueo riservato alla balneazione individuato, come sopra indicato.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la l.r. n. 23/2008.;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n.165/2001.;
- Vista la l.r. n. 2/2008 e s. m. e i.;
- Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 22.6.2009, n. 5/R recante "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore".;
- Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi".;
- Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 29.3.2002, n. 1/R recante

"Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali";

- Vista la legge 20.1.1997, n. 19.;

determina

1. Di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l'acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, l'intervento presentato dal Comune di Baveno relativamente alla spiaggia del campeggio della Società SAGA SRL C.F./P.IVA 02247230036, in Comune di Baveno, Strada Statale del Sempione n. 12, individuata al Fg.12 mapp.2-91., consistente nella delimitazione dell'area di balneazione mediante il posizionamento di n. 3 boe gialle sferiche a una distanza di 12 metri dalla costa e per una estensione in lunghezza di 29 metri come da allegato 3 al presente provvedimento, per una superficie lacuale totale di MQ 348,00.
2. Di vincolare la presente autorizzazione, alla luce di quanto normato dalla L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. , alla messa in sicurezza dell'area delimitata garantendo la presenza del servizio di salvamento come previsto da L.R. n. 2/2008 e s. m. e i. e R.R. 12/R del 2009
3. L'intervento dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all'istanza in questione, che vengono debitamente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni :
 - le boe, di delimitazione dell'area di balneazione devono essere sferiche, di colore giallo, e risultare conformi alle norme di cui al regolamento regionale recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi" approvato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R.
 - Le boe disposte perpendicolarmente alla linea di costa devono essere ancorate al fondo singolarmente.
 - L'ancoraggio di ogni boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.
 - Le boe che delimitano esternamente l'area di balneazione (linea parallela alla costa) possono essere integrate con gavitelli gialli di minore dimensione, uniti tra loro da cima galleggiante da rimuoversi al termine della stagione balneare.
 - Il Settore Tecnico Novara - Verbania della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.
 - Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.
 - Il titolare della presente autorizzazione è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della stessa.
 - Il titolare della presente autorizzazione ha altresì l'obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione le opere in argomento e dovrà adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità.
 - Durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al normale svolgimento della navigazione sia pubblica che privata, e dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti ad assicurare la sicurezza della navigazione.

4. Di disporre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 17.1.2008, n. 2 e s. m. e i., l'interdizione della navigazione, ad ogni tipo di unità di navigazione, nello specchio acqueo evidenziato negli elaborati allegati alla presente e parte integrante e sostanziale.

5. Nello specchio acqueo riservato alla balneazione si applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R; in particolare è vietato l'accesso e la navigazione con qualsiasi unità di navigazione, incluse le tavole a vela o le tavole con aquilone nonché ogni altra attività non compatibile con la balneazione.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari estensori
Dr.ssa Elena Frosio
Ing. Federico Campagnoni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato1_doc_foto.pdf
2. Allegato2_elab_grafico_area_balneazione.pdf
3. Allegato3_doc_foto.pdf
4. Allegato4_elab_grafico_area_balneazione.pdf



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



CITTA' di BAVENO
Strada Nazionale del Sempione n°24

Richiedente: soc. SAGA srl


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



AOO COMUNE DI BAVENO
Protocollo Arrivo N. 8969/2023 del 13-07-2023
Allegato 1 - Class. 6.3 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI BAVENO
 N.C.T. FOGLIO N°8-12
 SCALA 1:2000



studio d'architettura
Guido Monferini

Via Partigiani n° 25/a - 28831 BAVENO (VB) Tel./Fax (0039) 0323 922782

E-mail : studio@architettomonferini.it
 PEC : guido.monferini@archiworldpec.it

Cod Fisc : MNF GDU 66D04 Z112P
 Partita IVA : 01795640034

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
 delle province di Novara e Verbania Cusio Ossola
 N° 764

OGGETTO: CONCESSIONE DEMANIALE AREA BALNEAZIONE

PLANIMETRIA GENERALE

SCALA 1:200

CITTA' DI BAVENO - STRADA NAZIONALE DEL SEMPIONE N°24

RICHIEDENTE: SOC. SAGA SRL

TAVOLA

IL TECNICO:

BAVENO LI 12/07/2023

UNICA

IL RICHIEDENTE:

AGGIORNAMENTO

PROGETTO

VARIANTE N°

NOME FILE: AREA BALNEAZIONE.DWG




CITTA' di BAVENO
Strada Nazionale del Sempione n°24


Richiedente: soc. SAGA srl

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





COMUNE DI BAVENO
N.C.T. FOGLIO N°8-12
SCALA 1:2000



studio d'architettura
Guido **M**onferini

Via Partigiani n° 25/a - 28831 BAVENO (VB) Tel./Fax (0039) 0323 922782

E-mail : studio@architettomonferini.it
PEC : guido.monferini@archiworldpec.it

Cod Fisc : MNF GDU 66D04 Z112P
Partita IVA : 01795640034

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
delle province di Novara e Verbania Cusio Ossola
N° 764

OGGETTO: CONCESSIONE DEMANIALE AREA BALNEAZIONE

PLANIMETRIA GENERALE

SCALA 1:200

CITTA' DI BAVENO - STRADA NAZIONALE DEL SEMPIONE N°24

RICHIEDENTE: SOC. SAGA SRL

TAVOLA

IL TECNICO:

BAVENO LI 12/07/2023

UNICA

IL RICHIEDENTE:

AGGIORNAMENTO

PROGETTO

VARIANTE N°

NOME FILE: AREA BALNEAZIONE.DWG